



ARCIVESCOVO DI ROSSANO-CARIATI

Prot.. 25 /2015

**DECRETO DI APPROVAZIONE E CONFERMA DEGLI STATUTI DEI CONSIGLI PASTORALI E AFFARI ECONOMICI PARROCCHIALI**

- Dovendo provvedere alla costituzione o al rinnovo dei Consigli pastorali parrocchiali e dei Consigli per gli affari economici, alla luce delle indicazioni offerte nel “*Direttorio per i consigli parrocchiali*” pubblicato dal mio Predecessore S.E. Mons. Santo Marciànò in data 11 Marzo 2013;
- Avendo ascoltato il parere del Consiglio Presbiterale in data 5 Febbraio 2015;
- Valutato tutto quanto era da valutarsi *coram Domino*, con il presente atto

**DECRETO**

di approvare e promulgare il testo dello Statuto e del Regolamento dei Consigli Pastoralì e dei Consigli per gli Affari economici delle Parrocchie dell'Arcidiocesi di Rossano-Cariati così come è contenuto nel Direttorio su indicato con le modifiche di seguito riportate:

- **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE**

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p><b>Art. 2</b> - Per i fedeli da eleggere si tenga presente il dettato del can. 228§2: «<i>I Laici che si distinguono per la scienza adeguata, per prudenza ed onestà, sono idonei a prestare aiuto ai pastori della Chiesa come esperti o consiglieri, anche nei consigli a norma del diritto</i>», <del>e quanto prescritto dal Direttorio Diocesano sui Consigli Pastoralì Parrocchiali.</del> Sono eleggibili soltanto i fedeli che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età prima alla data delle elezioni.</p>	<p><b>Art. 2</b> - Per i fedeli da eleggere si tenga presente il dettato del can. 228§2: «<i>I Laici che si distinguono per la scienza adeguata, per prudenza ed onestà, sono idonei a prestare aiuto ai pastori della Chiesa come esperti o consiglieri, anche nei consigli a norma del diritto</i>», <b>e considerando il valore del discernimento ecclesiale ci si adoperi nella formulazione di una lista candidati che accolga soggetti inseriti nel lavoro pastorale e <i>Christi Fideles Laici domiciliati nel territorio parrocchiale.</i></b> Sono eleggibili soltanto i fedeli che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età prima alla data delle elezioni.</p>
<p><b>Art. 3</b> - Il Parroco (<del>o l'Amministratore Parrocchiale</del>) indice le elezioni per la designazione dei membri elettivi del Consiglio almeno tre mesi prima della scadenza del quinquennio, fissandone i tempi e le modalità della consultazione, tenute presenti le esigenze della Comunità Parrocchiale.</p>	<p><b>Art. 3</b> - Il Parroco <b>(o l'Amministratore parrocchiale, previa autorizzazione dell'ordinario diocesano)</b>, indice le elezioni per la designazione dei membri elettivi del Consiglio almeno tre mesi prima della scadenza del quinquennio, fissandone i tempi e le modalità della consultazione, tenute presenti le esigenze della Comunità Parrocchiale.</p>

- **STATUTO CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE**

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p><b>Art. 4 - Composizione</b> Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è composto da membri di diritto, membri eletti e membri nominati. Sono membri di diritto:</p>	<p><b>Art. 4 - Composizione</b> Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è composto da membri di diritto, membri eletti e membri nominati. Sono membri di diritto:</p>



<p>1) il Parroco (o Amministratore Parrocchiale), che ne è il Presidente;</p> <p>2) il Vicario Parrocchiale;</p> <p>3) i Presbiteri Rettori delle Chiese esistenti nel territorio parrocchiale o ad altro titolo in esso residenti;</p> <p>4) il Diacono che presta servizio nella Parrocchia;</p> <p>5) un membro designato di ogni Istituto di Vita Consacrata esistente nella Parrocchia;</p> <p>6) da quanti esercitano un ministero istituito;</p> <p>7) un membro designato dalle Aggregazioni Ecclesiali presenti in Parrocchia;</p> <p>8) eventuali membri del Consiglio Pastorale Diocesano appartenenti alla Parrocchia.</p> <p>Altri fedeli partecipano secondo le modalità proprie per l'elezione dei membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale. Saranno eletti dalla Comunità durante un'assemblea non liturgica, convocata allo scopo e preceduta da un congruo tempo di riflessione.</p> <p>Alcuni membri possono essere nominati liberamente dal Parroco (<del>o Amministratore Parrocchiale</del>).</p> <p>Il numero dei membri non eletti non dovrà superare il numero dei membri eletti dalla Comunità Parrocchiale. Non sono ammessi fedeli iscritti a partiti politici o impegnati in civiche amministrazioni.</p>	<p>1) il Parroco (o Amministratore Parrocchiale), che ne è il Presidente;</p> <p>2) il Vicario Parrocchiale;</p> <p>3) i Presbiteri Rettori delle Chiese esistenti nel territorio parrocchiale o ad altro titolo in esso residenti;</p> <p>4) il Diacono che presta servizio nella Parrocchia;</p> <p>5) un membro designato di ogni Istituto di Vita Consacrata esistente nella Parrocchia;</p> <p>6) da quanti esercitano un ministero istituito;</p> <p>7) un membro designato dalle Aggregazioni Ecclesiali presenti in Parrocchia;</p> <p>8) eventuali membri del Consiglio Pastorale Diocesano appartenenti alla Parrocchia.</p> <p>Altri fedeli partecipano secondo le modalità proprie per l'elezione dei membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale. Saranno eletti dalla Comunità durante un'assemblea non liturgica, convocata allo scopo e preceduta da un congruo tempo di riflessione.</p> <p>Alcuni membri possono essere nominati liberamente dal Parroco <b>(o Amministratore Parrocchiale previa autorizzazione dell'Ordinario)</b>.</p> <p>Il numero dei membri non eletti non dovrà superare il numero dei membri eletti dalla Comunità Parrocchiale. Non sono ammessi fedeli iscritti a partiti politici o impegnati in civiche amministrazioni.</p>
	<p><b>Art. 5 – Incompatibilità</b></p> <p>Non possono essere nominati membri del C.P.P. i congiunti del Parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affinità e quanti hanno in essere rapporti economici con la Parrocchia, quanti ricoprono cariche amministrative o politiche, i militanti in partiti o movimenti politici, quanti non sono in piena comunione con la Chiesa Cattolica non solo negli elementi fondamentali nella Professione della stessa Fede dei Sacramenti e del riconoscimento dei Sacri Pastori ma anche nelle indicazioni autorevoli, dottrinali e pratiche. Decadono i Consiglieri candidati in Elezioni Amministrative o Politiche che verranno sostituiti con chi immediatamente li segue per numero di voti, se si tratta di eletti dalla Comunità o con una nuova nomina se scelto dal Parroco.</p>
<p><b>Art. 16 – Modifiche ed approvazione</b></p> <p><del>Il presente Statuto può essere modificato o integrato su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio e con parere favorevole della maggioranza, metà più uno. Prima della sua entrata in vigore è necessaria la debita approvazione dell'Ordinario Diocesano.</del></p>	<p><b>Art. 16 – Entrata in vigore e funzionalità</b></p> <p>Il presente Statuto entra in vigore con il Decreto Arcivescovile di approvazione n. 25/15 del 19/02/2015. Completate le Operazione di elezione il Parroco (o Amministratore Parrocchiale) entro dieci giorni provvederà a richiedere all'Ordinario Diocesano l'approvazione del Consiglio fornendo l'elenco dei componenti.</p>

- STATUTO CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI PARROCCHIALE

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p><b>Art. 4 – Incompatibilità</b></p> <p>Non possono essere nominati membri del C.P.A.E. i congiunti del Parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affinità e quanti hanno in essere rapporti economici con la Parrocchia.</p>	<p><b>Art. 4 – Incompatibilità</b></p> <p>Non possono essere nominati membri del C.P.A.E. i congiunti del Parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affinità e quanti hanno in essere rapporti economici con la Parrocchia, <b>quanti ricoprono cariche amministrative o politiche, i militanti in partiti o movimenti politici, quanti non sono in piena comunione</b></p>

	con la Chiesa Cattolica non solo negli elementi fondamentali nella Professione della stessa Fede dei Sacramenti e del riconoscimento dei Sacri Pastori ma anche nelle indicazioni autorevoli, dottrinali e pratiche. Decadono i Consiglieri candidati in Elezioni Amministrative o Politiche che verranno sostituiti con chi immediatamente li segue per numero di voti, se si tratta di eletti dalla Comunità o con una nuova nomina se scelto dal Parroco.
<p><b>Art. 14 – Modifiche ed approvazione</b>  Il presente Statuto può essere modificato o integrato su richiesta e con parere favorevole della maggioranza, metà più uno, dei membri del Consiglio. Prima della sua entrata in vigore è necessaria la debita approvazione dell'Ordinario Diocesano.</p>	<p><b>Art. 14 – Entrata in vigore</b>  Il presente Statuto entra in vigore con il Decreto Arcivescovile di approvazione n. 25/15 del 19/02/2015.</p>

Inoltre

### *STABILISCO*

che entro il 29 Marzo 2015 le Parrocchie procedano alle indicazioni dei nominativi delle persone che costituiranno, a norma dell'art. 4 dello Statuto del Consiglio pastorale e dell'art. 3 dello Statuto del Consiglio per gli Affari economici, i predetti organismi perché si possa procedere alla loro approvazione.

Dato dalla Curia Arcivescovile il 19 febbraio 2015.



*+ Giuseppe Satriano*

✠ Giuseppe SATRIANO  
Arcivescovo

*Sac. Francesco Agrippino*  
Sac. Francesco AGRIPPINO  
Cancelliere